

Al Giudice di Pace di Siena

Il sig. Lorenzo Migno, nato a Firenze il 19/10/1982 e residente a Greve in Chianti via di Mezzano 40 a, in qualità di attuale proprietario del veicolo Renault Clio, targato DA 674GD,

RICORRE

contro il Comune di Buonconvento (SI) nella persona del rappresentante legale pro-tempore, avverso l'accertamento di violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada , num. AX117 Prot. 130/2014 del 4/01/2014 e notificato via posta in data 28/02/2014, e che si allega in copia

Premesso che

il verbale attesta che in data 04/01/2014 alle ore 16,08 in SR 2 all'altezza del KM 198+900 in direzione Siena il conducente del veicolo Renault clio con targa DA674GD ha violato l'art. 142/8 del C.D.S, poichè circolava alla velocità di km/h 85 superando di 35 km/h la velocità massima consentita nel tratta di strada percorso (limite di velocità km/h 50 con cartello indicante il centro abitato ed il limite a 50 km./h, posto a 108m prima del punto della infrazione). La violazione non è stata immediatamente contestata causa: l'accertamento è stato effettuato su un tratto di strada individuato dal decreto prefettizio num. 15805 del 17 giugno 2013 ai sensi dell'art. 201, comma 1, lett. F del D.L 285/92 . Il verbale indica come responsabile del procedimento l'ag. PM, Vigni Marco, ma la firma é illeggibile e comunica che l'atto inviato è conforme all'originale e che la notifica via posta è avvenuta mediante spedizione dell'allegato verbale la cui relata notifica è stata effettuata dall'addetto di cui sopra ;

considerato che su tale verbale il sottoscritto ricorrente avanza le seguenti contestazioni:

- 1) omesso contestazione immediata**
- 2) violazione delle norme di cui all'art 2 lettera D del N.C.S**
- 3) violazione dell'art.4 della legge 121/2002**
- 4) cartello fourviante**

1) omessa contestazione immediata

Il sottoscritto ricorrente lamenta anche l'assenza di motivazione con la quale si adduce la mancata contestazione. Infatti cito testualmente dall'opposto verbale: " *la violazione non è stata immediatamente contestata causa: l'accertamento è stato effettuato su un tratto di strada individuato dal decreto prefettizio num 10805 dell'11 maggio 2009 ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 121/2002 convertito in legge n. 168 del 1 agosto 2002 (postazione fissa non presidiata).*

In contestazione di questa motivazione mi preme citare la sentenza num. 1797 del 2009 emessa dall'Ill.mo Ufficio del Giudice di Pace di Siena; in detta sentenza viene puntualmente affermata che la motivazione riportata nel verbale con la mera ed esclusiva citazione del decreto prefettizio come sopra citato è nei fatti non sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata. Infatti, sempre la sentenza 1797 del 2009, si precisa che il decreto prefettizio, al quale si fa riferimento nel verbale, prescrive: le apparecchiature di rilevamento non dovranno essere utilizzate in qualunque condizione e senza limiti di tempo, ma solo quando richiesto dalle necessità del traffico. Il verbale in oggetto non rende conto di ciò, per cui lo stesso deve ritenersi immotivato e di conseguenza annullato.

2) violazione delle norme di cui all'art 2 lettera D del N.C.S

Il Nuovo Codice della strada all'art. 2 comma D individua i tratti urbani di strada in cui possa essere installato un autovelox fisso non presidiato.

Art 2 comma D : Strada urbana di scorrimento - strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Orbene le foto in allegato dimostrano che al Km 108 + 900 , 108m. dopo l'ingresso del centro abitato descritto dal cartello, vi é la presenza di sole due corsie di marcia, prive peraltro di banchina e di tutti gli altri requisiti previsti dal codice.

3) violazione dell'art.4 della legge 121/2002

La Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 3701 del 15/02/2011 Circolazione stradale - Art. 2 e 142 del Codice della Strada -

Autovelox - Installazione degli impianti fissi - L'art. 4 del decreto legge 121/2002 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada che non risponda a criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del codice della strada; ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dal codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo.

4) cartello fourviante

Il cartello posto al km 198 + 792 , posto assieme al cartello più grande indicante la località e più a destra un altro cartello di informazione turistica il tutto su un unico piedistallo, fornisce una informativa fourviante all' utente in transito.

Chiedo quindi che il sig. Giudice voglia valutare la pericolosità oggettiva di tale segnaletica, così come ampiamente dimostrato da risultanze fotografiche. Quest'ultima non è solo irregolare, **mancano anche l'indicazione della delibera dell'ente proprietario che autorizza l'installazione di detti limiti**, ma è anche pericolosa, distraendo e confondendo l'utente e vorrà valutare il sig. Giudice come , in questo contesto, l'attività sanzionatoria che sta svolgendo il Comune di Buonconvento è tesa solo a punire comportamenti indotti in modo ingannevole dalla caotica ed irregolare segnaletica presente.

Appare, pertanto, evidente che, in base a quanto previsto dal menzionato D.M. 15 agosto 2007, la sistemazione dei dispositivi di controllo della velocità deve essere corredata da un'adeguata segnalazione all'utenza. In proposito con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 la Suprema Corte ha affermato che "L'art. 4 del D.L. 121/2002 conv. in Legge n. 168/2002 dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni".

- Questo ancor più, a mio modesto parere, quando siamo all'inizio di un centro abitato, ricadente nell'art. 2 lettera D del nuovo Codice della Strada -

continua: "L'obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli

automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione".

La situazione dell'autovelox che io ho trovato il giorno del mio transito sarebbe quella descritta da google earth e rappresentata dalle foto in allegato (all.2).

Aprendo il sito del Comune di Buonconvento **mi sono accorto invece che é stato posto rimedio alla situazione da me descritta, che tuttavia presenta ancora alcune criticità.**

Devo anche dire a mia difesa che, se il 4 gennaio 2014, mi fossi trovato davanti a tale "apparecchiatura", con tale ricchezza di cartelli, avrei certamente rallentato o quantomeno mi ricorderei, ora per allora, di avere sfiorato il limite (all.3).

Ma veniamo alla criticità manifesta che si evidenzia esaminando dettagliatamente la mappa pubblicata sul sito del Comune e qui allegata; niente da obiettare per l'autovelox posto in direzione Roma, ma per quanto attiene quello posto in direzione Siena, **siamo davanti ad un vero e proprio inganno a danno degli automobilisti in transito.**

L'apparecchiatura di tipo fisso infatti **é posta illegittimamente a qualche decina di metri all'interno del Centro abitato**, meglio descritto dal cartello su fondo bianco indicante Buonconvento, di cui alla FigII 273 art. 131 del Nuovo Codice della strada (inizio centro abitato), **ma il raggio colpisce i veicoli in transito quando sono ancora fuori del centro abitato.**

Si tratta quindi di una informazione telematica, carpita illegalmente.

Con questo "sotterfugio", si é inteso aggirare le norme e colpire pesantemente gli automobilisti in transito.

Ma il Nuovo Codice della strada all'art. 2 comma D individua le caratteristiche dei tratti urbani di strada in cui possa essere installato un autovelox fisso non presidiato, **con tutte le modalità sopra descritte che nel nostro caso non ricorrono.**

Secondo l'articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da "remoto", questi sono sempre possibili sulle strade "extraurbane principali" **ma non sulle strade "urbane ordinarie", come quella oggetto del verbale**, mentre per quelle "extraurbane ordinarie" e per quelle "urbane di scorrimento" occorre l'autorizzazione del prefetto. L'autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo. È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni Comuni hanno forzato un po' la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all'installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur

riconoscendo l'autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un'altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse "trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02".

Mi risulta anche che in dottrina ed in giurisprudenza qualsiasi atto posto in essere, partendo da una situazione illegittima, diventi un atto illegittimo.

Tutto ciò premesso,

considerato e ritenuto che più paragrafi della premessa, motivano la nullità e/o l'annullabilità dell'accertamento,

per quanto sopra,

chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Siena, **previa ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie**, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

Chiede altresì di valutare la possibilità, prevista dalla legge di ordinare l'immediato spengimento della apparecchiatura, posta in direzione Siena, affinché il Comune di Buonconvento provveda a metterla in regola. A tal proposito si sottolinea che nella provincia di Firenze, a partire proprio dalla Strada regionale 2, tutte le apparecchiature fisse, poste in circostanze analoghe, sono da anni spente.

Un' ultima annotazione: al momento del verbale la vettura Renault clio DA 674 GD, pur essendo in mio godimento, non era ancora di mia proprietà, ma di proprietà di mio padre ed io non ho voluto che la multa fosse rispedita al mittente.

Pertanto il presente ricorso viene firmato anche da lui, in qualità di proprietario del veicolo e vero responsabile in solido, da un punto di vista economico, al momento del fatto.

Porgono ossequi.

Lorenzo Migno

Roberto Migno

Greve in Chianti 28/03/2014